



REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA — TABELLE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.03.2002
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.04.2002
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 19.12.2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.07.2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19.12.2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29.12.2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.11.2018

TABELLE

Approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 12.04.2002
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 04.11.2002
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 04.08.2003
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 22.09.2003
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 24.11.2008
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 10.05.2012
Modificate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04.06.2012
Modificate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.04.2014
Modificate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.02.2016
Modificate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20.12.2018
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 25.11.2019
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 25.11.2019
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 11.01.2021
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.11.2021
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2023

**COMUNE
DI
CALOLZIOCORTE**

**REGOLAMENTO
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07.03.02
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19.04.02
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 19.12.03
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.07.2009
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 19.12.2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29.12.2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 22.11.2018

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31,112,113 e 144 del t.u.e.l. 267/00, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL).
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 89, comma 1, del T.U.E.L. 267/00.
4. Spettano al funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del T.U.E.L. 267/00, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

5. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli, 31, 122,113 e 144 del t.u.e.l. 267/00 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art.3 Stato di indigenza

1. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Funzionario Responsabile dei servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
2. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

TITOLO II CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 Tipologia delle sepolture in concessione

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
 - a) ossari;
 - b) loculi stagni;
 - c) loculi aerati;
 - d) nicchie cinerarie;
3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:
 - a) all'inumazione ventennale delle salme nei campi;
 - b) all'impianto, a cura e spese dei privati, di campi di inumazione per collettività, di dimensioni comunque non inferiori a mq. 50;
 - c) alla costruzione, di privati, di tombe in muratura per due-tre salme sovrapposte .
 - d) alla costruzione, a cura e spese di privati, di cappelle, sepolcreti ed edicole (dette anche tombe di famiglia).

4. A decorrere dal momento in cui nell'anno 2016 diventeranno operativi i nuovi loculi è consentito solo l'utilizzo di loculi aerati, la cui attivazione è obbligatoria anche per i loculi stagni già esistenti, fatta salva deroga comunale nei casi di defunti provenienti dall'estero o comunque di giustificate cause di forza maggiore.

Art. 5

Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento del funzionario responsabile, su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio concessioni cimiteriali e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da uno dei soggetti individuati dall'articolo 133, commi 2, 3 e 4.
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato per ciascuna tipologia di concessione dalla giunta comunale, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
3. Al provvedimento del funzionario, da emanarsi entro 15 giorni dall'istanza, deve seguire, entro il termine di 15 giorni dal termine di cui al successivo art.6, la stipulazione del contratto che dovrà riportare la espressa indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

Art. 6

Onerosità della concessione - Pagamento

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui alla tabella allegata al presente regolamento.
2. La riscossione del canone avviene a seguito del provvedimento di assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.
3. In mancanza del pagamento non viene emanato il provvedimento del funzionario di rilascio della concessione, né si procede alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo comune. Per quanto concerne la rateizzazione del pagamento, che consente comunque la conclusione dell'iter concessorio, si fa espresso riferimento alla disciplina del Regolamento Generale delle Entrate del Comune.
4. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

Art. 7

Cauzione

1. All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di tomba collettiva in muratura o per la costruzione di cappella il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione dell'intervento e della sua conformità all'autorizzazione di cui agli articoli 80 e 87.

2. La cauzione deve essere prestata, anche all'atto della richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione ventennale, a garanzia della posa in opera del monumento e della sua conformità all'autorizzazione di cui all'articolo 70.
3. La cauzione può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, di una somma di danaro pari al venti per cento del canone della concessione e, comunque, con un minimo di euro 180,00.
4. La cauzione può anche essere prestata in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria a prima richiesta, o di polizza assicurativa fideiussoria a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.
5. Il comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - a) se il richiedente la concessione non accetta l'area assegnata secondo la procedura disciplinata dall'articolo 23;
 - b) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione entro i termini stabiliti dagli articoli 80 e 87, o la domanda di approvazione del monumento ex articolo 87, salvo il provvedimento di decadenza ex articolo 29;
 - c) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza ex articolo 29;
 - d) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza ex articolo 29;
6. La cauzione viene svincolata con provvedimento del funzionario responsabile, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

Art. 8 Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del d.p.r. 285/1990.
2. La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è la seguente:
 - a) aree destinate all'impianto di campi di inumazione (individuale o per collettività):..... anni 20
 - b) area per inumazione infanti anni 20
3. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:
 - a) ossari: anni 30
 - b) cinerari: anni 30
 - c) area per tombe singole o sovrapposte:..... anni 40
 - d) loculi stagni: anni 40
 - e) loculi aerati: anni 20
 - f) loculi aerati: anni 10
 - g) aree per tombe collettive: anni 40
 - h) aree per cappelle o sepolcreti: anni 50
 - i) rinnovo loculi aerati con concessione decennale: anni 10
 - j) rinnovo loculi areati se defunto minorenne: anni 10
(sino alla durata massima della concessione di anni 30)
 - k) rinnovo tombe singole o sovrapposte anni 10
 - l) rinnovo tombe singole o sovrapposte anni 20

- m) rinnovo aree per cappelle sepolcreti, tombe collet... ..anni 30
- n) tombe o cappelle di proprietà del comune:..... anni 50

Art. 9

Decorrenza della concessione

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area, ovvero dal suo primo utilizzo.

Art. 11

Rinnovo della concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione ventennale nei campi e di sepolture a tumulazione, in loculi stagni, in ossari o in nicchie cinerarie non sono rinnovabili alla scadenza della concessione in quanto soggette a rotazione.
2. Per i loculi aerati a concessione decennale a richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per una sola volta, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione per rinnovo di cui alle apposite tariffe vigenti.
3. Per i loculi aerati, sia a concessione ventennale che a concessione decennale, in presenza di defunti minorenni è consentito il rinnovo per 10 anni, dietro il pagamento del canone di concessione per rinnovo di cui alle apposite tariffe vigenti, siano alla durata massima della concessione di anni 30.
4. Le concessioni relative a campi di inumazione per collettività possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per un altro periodo secondo quanto indicato dall'articolo 8, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che il Comune accerti che le ornamentazioni poste sulle singole fosse siano in lodevole stato di manutenzione. Anche in caso di rinnovo della concessione in uso del campo le salme inumate sono soggette all'ordinario turno di rotazione decennale previsto dall'articolo 64, comma 2. Le fosse liberate per effetto delle esumazioni possono essere utilizzate dal concessionario per la sepoltura di nuove salme.
5. Le concessioni relative a tombe collettive e a cappelle possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per un altro periodo secondo quanto indicato dall'articolo 8, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che il Comune accerti che le sepolture siano in lodevole stato di manutenzione.
6. Per il rinnovo di concessioni di eventuali tombe e cappelle di proprietà del comune il canone è stabilito dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato, in relazione al pregio tecnico artistico della sepoltura, alle sue condizioni di manutenzione, alla posizione all'interno del cimitero, al numero di salme o resti che possono esservi tumulati.
7. Oltre al canone dovuto per la concessione del manufatto è dovuto anche il canone previsto dalla allegata tabella per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura. Questa disposizione non si applica alle cappelle costituite da teste, vani o angoli di portico.
8. Per le tombe singole o sovrapposte alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, per una sola volta, presentando apposita domanda al Comune, il rinnovo per 10 o 20 anni. Per ottenere il rinnovo è dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento in cui effettivamente si effettua il versamento per il rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata a decorrere dai sei mesi precedenti alla scadenza naturale della concessione e fino a quando l'Amministrazione Comunale non si attiva per la liberazione

della sepoltura, causa appunto il mancato rinnovo. Comunque l'eventuale rinnovo decorrerà dalla data di scadenza della prima concessione.

9. È facoltà dell'Amministrazione Comunale di non rinnovare le concessioni cimiteriali scadute e rientrare nella piena disponibilità delle aree quando ciò sia necessario per ampliamento, numero dei posti disponibili, necessità di riordino o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente.

Art. 12

Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, o in campo comune o di mineralizzazione.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 32.

Art. 13

Rotazione delle salme nelle tombe di fam., sepolcreti e nelle cappelle

1. Nelle tombe di famiglia, nei sepolcreti e nelle cappelle è consentita la estumulazione delle salme tumulate da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altra salma.

Art. 14

Concessioni con titolarità plurima

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.
2. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

Art. 15

Diritto di sepolcro

1. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
2. All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.
3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti.

4. Non entrano nel gruppo familiare i figli naturali ed il coniuge quando vi sia sentenza di nullità del matrimonio.
5. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari.
6. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

Art. 16

Immissione in sepolture intestate a comunità

1. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

Art. 17

Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 74, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 18

Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando il disposto dell'articolo 133, comma 5.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 27.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 19
Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II
CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 20
Criteria generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o una cappella di proprietà del comune o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 74.
3. Gli ossari possono essere concessi in uso solo se sia possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.
4. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione, secondo le disposizioni del presente regolamento. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri secondo quanto previsto dal successivo art. 62.
5. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 21
Criteria di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. I loculi, gli ossari, e i cinerari di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, partendo dalla fila più alta limitatamente agli ossari ed ai cinerari, procedendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.
2. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.

Art. 22

Criteria di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del comune

1. Le eventuali tombe e le cappelle di proprietà del comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singola tomba o cappella viene determinata con provvedimento motivato del Funzionario Responsabile dietro valutazione del Responsabile del Settore Servizi del Territorio, in relazione al pregio tecnico artistico della sepoltura, alle sue condizioni di manutenzione, alla posizione all'interno del cimitero, al numero di salme o resti che possono esservi tumulati.
3. Oltre alla somma offerta per la tomba o per la cappella l'aggiudicatario deve corrispondere anche il canone previsto per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura.
4. L'offerta deve essere accompagnata da cauzione a garanzia della serietà dell'offerta e della successiva effettuazione dei lavori di cui al comma 7; la cauzione viene prestata nelle forme indicate dall'articolo 7 e nella misura del venti per cento della somma fissata a base d'asta.
5. La cauzione prestata dai partecipanti all'asta pubblica risultati non aggiudicatari viene svincolata immediatamente all'esito dell'asta, mentre quella prestata dall'aggiudicatario viene svincolata all'esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 131.
6. Il comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - a) se l'aggiudicatario rifiuta di sottoscrivere il contratto di concessione;
 - b) se l'aggiudicatario non effettua i lavori di cui all'art.23 che segue entro il termine ivi prescritto, salva in questo caso la pronuncia di decadenza ex articolo 29.

Art.23

Realizzazione tombe e cappelle

1. L'aggiudicatario della tomba o cappella di cui al precedente art.22 assume l'obbligo di effettuare a propria cura e spese, entro il termine perentorio di sei mesi dalla aggiudicazione, a pena di decadenza, i lavori necessari per la sistemazione della tomba o della cappella aggiudicata. In ogni caso non è consentita la tumulazione di alcuna salma fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati secondo quanto previsto dall'articolo 131.

Art. 24

Criteria di assegnazione di aree per la costruzione di tombe di famiglia, sepolcreti e cappelle

1. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali predispone un bando di concorso per l'assegnazione delle aree disponibili per la costruzione di tombe di famiglia, sepolcreti (a piu' posti) e per cappelle, richiedendone la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e curandone l'affissione per lo stesso periodo all'albo del cimitero e presso l'ufficio stesso.
2. Nel bando viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle aree disponibili. Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'ufficio, in regola con l'imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, tra quelle indicate nel bando, per la quale intende concorrere; l'interessato può anche indicare in via subordinata, per il caso in cui l'area

- richiesta in via principale debba essere assegnata ad altra persona, l'assegnazione di altre aree bandite.
3. A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare la cauzione prevista dall'articolo 7.
 4. Spirato il termine di presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali forma una graduatoria a punteggio tra le domande pervenute per ciascuna delle aree disponibili. Il punteggio viene assegnato in base ai seguenti criteri:
 - a) un punto per ogni mese o frazione di mese decorso dalla data di morte del defunto, fino a un massimo di dodici punti;
 - b) tre punti se il defunto è tumulato nei loculi provvisori;
 - c) due punti se il defunto è tumulato in altra tomba o cappella;
 - d) un punto se il defunto è tumulato in un loculo definitivo.
 5. La graduatoria viene esposta presso l'ufficio concessioni cimiteriali e all'albo del cimitero. L'area viene assegnata al richiedente che ha ottenuto il maggior punteggio.
 6. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.
 7. L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento decorrono per l'assegnatario i termini previsti dagli articoli 80 e 87.

Art. 25

Concessione di loculi per traslazione di salme

1. La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha carattere definitivo e, fatta eccezione per il caso previsto nel comma seguente, sono esclusi trasferimenti da un loculo o da tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso cimitero.
2. Per consentire la sepoltura in forma congiunta del defunto con il coniuge e/o parenti ed affini entro il 1° grado è possibile il rilascio di una nuova concessione per area o loculo che risultino disponibili, previa richiesta scritta di un familiare avente titolo contenente anche la contestuale rinuncia alla concessione esistente.
3. La rinuncia alla concessione di cui al precedente comma non dà luogo ad alcun diritto a rimborsi, conguagli o indennizzi per quanto già pagato al Comune. Ogni onere e spesa, anche contrattuale, relativa alla nuova concessione per cambio di sepoltura o traslazione di salme è a carico del richiedente, salvo che l'Ente non verifichi la sussistenza dell'interesse alla liberazione della sepoltura.
4. Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo 20, comma 4.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 26

Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo X.

Art. 27

Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, la domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
4. La rinuncia di norma non consente permuta o scambi di sepolture.
5. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
6. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto dal Comune alcun rimborso.
7. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario o suo avente causa, personalmente o a mezzo di procuratore.

Art. 28

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

Art. 29 Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 80 e 87, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento entro i termini stabiliti, oppure le stesse siano state realizzate con modalità difformi;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 71;
 - f) quando vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al dirigente responsabile dei servizi cimiteriali con provvedimento motivato.

Art. 30 Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo X.

Art. 31 Estinzione per soppressione del cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del d.p.r. 285/1990.

Art. 32
Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
2. Il comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO III

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 33
Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o mediante certificazione del medico curante ; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante in presenza del funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato o suo delegato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 34
Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Unità sanitaria locale.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del d.p.r. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio della ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso l'Azienda sanitaria locale viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 35 **Accertamenti necroscopici**

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 38. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il sindaco, udito il competente servizio della ASL, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

Art. 36 **Referto all'autorità giudiziaria**

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 37

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco tramite il dirigente dei servizi cimiteriali che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. Inoltre l'Azienda sanitaria locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 38

Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.p.r. 285/1990 e dal decreto del Ministero della sanità 22 giugno 1994, n. 582; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al sindaco da parte del competente servizio della ASL.
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 39

Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione di cui all'articolo 40, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 40
Depositi di osservazione e obitorio

1. Il comune provvede al deposito dei feretri, prima del seppellimento in locali del cimitero aventi le caratteristiche strutturali previste dall'art. 65 del D.P.R. 285/90. Per l'obitorio si fa riferimento a quello ubicato presso l'Ospedale di Lecco.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persone morte in solitudine o a seguito di accidente in luogo pubblico o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del d.p.r. 13 febbraio 1964, n.185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 41
Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 36, la chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del d.p.r. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda sanitaria locale con le modalità indicate nel precitato articolo.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 42
Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso d.p.r.
2. I risultati devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia

dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto o ente per il quale viene effettuato.

Art. 43

Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 16 giugno 1977, n. 409.

Art. 44

Autopsie e trattamenti conservativi

1. Per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, si fa riferimento alle strutture sanitarie del comune capoluogo di provincia.
2. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 42.
3. I trattamenti di conservazione delle salme devono essere autorizzati dal sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della USL.
4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
5. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
6. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 è eseguito da personale tecnico del competente servizio dell'ASL, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
7. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV FERETRI

Art. 45

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 47.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto

nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 46

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro deve essere fatta esclusivamente previo accertamento:
 - a) dell'identità del cadavere, previo riconoscimento di due idonei testimoni;
 - b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
 - c) che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 47 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.
2. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica della ASL.
3. Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita con l'impiego degli speciali apparecchi saldatori.
4. Alle estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti i sigilli d'ufficio di ceralacca, a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
5. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Art. 47

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 e, comunque, sempre ed esclusivamente di materiale biodegradabile;
 - b) per tumulazione:
 - loculi stagni: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del d.p.r. 10 settembre 1990, n.285;

- loculi areati: non è possibile utilizzare la cassa di zinco, ma la salma deve essere racchiusa in una cassa di legno preferibilmente corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del d.p.r. 10 settembre, n.285;
 - c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio della ASL la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. In ogni caso i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo articolo 102 possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni riportate dal comma 1, lettera a).
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 48

Fornitura di feretri - Feretri gratuiti

1. Il comune assume le spese relative alla cassa, avente le caratteristiche di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza è dichiarato dal coordinatore dei servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali

comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.
4. Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassetine per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza.

Art. 49

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Qualora la piastrina venga fornita da parte del comune è dovuto il corrispettivo stabilito nella tabella A allegata al presente regolamento.

TITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 50

Trasporto delle salme

1. Il trasporto delle salme è:
 - a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Comune, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
 - b) a carico del Comune in ogni altro caso.
2. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
3. L' A.S.L competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.
4. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 51

Caratteristiche dei carri per il trasporto

1. Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell' art. 19 comma 1, del D.P.R. n. 285/90, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all' art. 20 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90.
2. Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzo delle normali casse in legno purchè il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.
3. Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall' A.S.L che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.
4. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 52

Trasporti con termini ridotti

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 53

Morti per infortuni o incidenti

1. I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria e demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 54

Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l' A.S.L competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 55
Trasporti con mezzi speciali

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
2. Ove sia richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente art. 51, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
3. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 56
Orari dei trasporti funebri

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, di norma si deve seguire la via più breve.

Art. 57
Trasporto di salme in altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 58
Modalità per il trasporto fuori Comune

1. Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.
2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 59

Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

1. Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.
3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
4. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
5. Per il trasporto da o per Stato estero, l'autorizzazione di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90 è rilasciata dal Sindaco.
6. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
7. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
8. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 60

Autorizzazione per la sepoltura

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 61

Custodia dei documenti

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti e conservati dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 62
Ricevimento di salme e resti mortali

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione:
 - a) salme di persone decedute nel territorio del Comune e che avevano nello stesso, al momento del decesso, la propria residenza;
 - b) le salme ed i resti mortali, rispettivamente, delle persone che risultano avere avuto, nel corso della vita, la residenza nel Comune di Calolziocorte per almeno quindici e quattro anni;
 - c) le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) i resti mortali delle persone sopraelencate.
 - f) I resti mortali di persone, indipendentemente dalla residenza e luogo del decesso e compatibilmente con la disponibilità di ossari e forni cinerari, i cui famigliari, entro il terzo grado di parentela od affinità, risiedano nel Comune di Calolziocorte da almeno quattro anni. A tale concessione si applica la speciale tariffa riportata nella tabella allegata al regolamento.
 - g) Le salme del coniuge o del convivente e dei parenti di 1° grado in linea retta discendente viventi soli, e ascendente, indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, di persona già seppellita in Calolziocorte.

Art. 63
Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

1. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI
SEPOLTURE AD INUMAZIONE

Art. 64
Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture in concessione.
2. Le sepolture in campo comune hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.
3. Fermo restando la durata di cui al comma precedente, il servizio di inumazione in campo comune è gratuito nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia indigente

- o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia, dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del Comune, come disciplinato dall'art.3.
4. Le sepolture per inumazione in concessione vengono effettuate, previo pagamento della tariffa stabilita nell'allegata tabella, in aree del cimitero appositamente individuate.

Art. 65

Forma e classificazione dei campi

1. Il cimitero deve avere campi, destinati alla sepoltura per inumazione, a pagamento e in campo comune, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato Regolamento n. 285.
2. I campi per le sepolture ordinarie sono di una sola classe.
3. I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 66

Scavo e dimensioni della fossa

1. Ciascuna fossa per inumazione, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Art. 67

Modalità di sepoltura

1. Per le sepolture a inumazione in campo comune non è ammessa la scelta dei posti.
2. Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo art. 70, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
4. A cura del custode del cimitero, dopo avere coperto la fossa con la terra sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
5. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili; sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e luci votive.

6. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte.

Art. 68

Caratteristiche della cassa per l'inumazione

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 69

Norme e durata della concessione

1. L'area per le sepolture ad inumazione in campo comune è gratuita, mentre è a pagamento quella per inumazione in concessione, come previsto dalla legge 440/87.
2. Ogni qualvolta è richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento si fa riferimento alle norme che regolano le sepolture di cui ai Titoli II e VII del presente Regolamento.
3. Sia nel cimitero comunale di Calolziocorte, che nei cimiteri comunali delle frazioni di Rossino, Lorentino e Sopracornola è esclusa la possibilità di rinnovo della sepoltura e della concessione.

Art. 70

Ornamento della sepoltura a inumazione

1. A richiesta dei privati e previo pagamento del corrispettivo indicato nell'allegata tabella, su ogni fossa è consentita l'apposizione, a cura e spese dei richiedenti e previa autorizzazione rilasciata dal responsabile dei servizi cimiteriali, di cordonati di pietra naturale dello spessore massimo di cm. 10, oppure l'apposizione di copritomba delimitato dal cordolo. L'ingombro complessivo, in entrambi i casi, dovrà rispettare la perimetrazione di cm. 80 X 160, con altezza massima di cm. 15 rispetto al piano di calpestio, e la superficie risultante dovrà essere in ogni caso permeabile all'acqua per almeno un terzo.
2. I monumenti copritomba devono essere conformi ai modelli approvati, su parere della commissione edilizia, dalla Giunta Comunale.
3. Il monumento dovrà essere terminato entro un anno dalla data della inumazione della salma. Per sepolture di fosse in campo comune è permesso il collocamento di croci, lapidi (in metallo, cemento, pietra, granito o marmo), previo pagamento della relativa tassa, e piccole sculture che non devono superare l'altezza di cm.90.
4. E' fatto obbligo la presentazione di un disegno o schizzo progettuale con specifica indicazione sia delle dimensioni del monumento che dei tipi di materiale che si intendono utilizzare.
5. Su tutte le sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.
6. Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

Art. 71

Manutenzione, revoca e decadenza della sepoltura

1. Le spese di manutenzione delle sepolture ad inumazione sono interamente a carico dei richiedenti.
2. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione e allo stato di decoro il comune provvede con i poteri e le modalità di cui all'art. 63 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.
3. Tutte le sepolture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero; In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 72

Scadenza della concessione - Recupero materiali

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture ad inumazione quanto posto sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli aventi diritto presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per lavori cimiteriali.
4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VII

SEPOLTURE A TUMULAZIONE

Art. 73

Sepolture a tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo II.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9

- del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per mille.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
 5. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.
 6. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore ai 40 anni, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa di cui all'allegata tabella e di una cauzione pari al 20% dell'importo corrispondente all'area concessa, con un minimo di euro 180,00.
 7. La cauzione è versata a garanzia della regolare esecuzione di opere ed a salvaguardia dei eventuali danni arrecati alla proprietà comunale.
 8. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune secondo le modalità di cui al titolo II.

Art. 74 **Deposito provvisorio**

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo dell'apposito reparto, previo pagamento del canone stabilito nella allegata tabella.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
 - c) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 98, comma 3;
 - d) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.
3. Nel caso di cui alla precedente lettera a), qualora non venga presentata entro il termine perentorio di sei mesi la domanda di concessione dell'area secondo le modalità di cui all'articolo 22, si procede, a spese dell'inadempiente, alla estumulazione d'ufficio con inumazione della salma in campo comune, ovvero, quando richiesto, in sepoltura a pagamento.
4. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Il canone relativo al primo trimestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; i canoni per i trimestri successivi vengono riscossi all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione della salma nella sepoltura privata.
6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.
7. Scaduto il termine di cui al comma 4 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al

compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

8. E' consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

Art. 75

Tipi e durata delle concessioni

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
 - a) aree per cappelle, sepolcreti ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni cinquanta, salvo rinnovi;
 - b) posti in terra per tombe singole e/o sovrapposte in muratura. La durata della concessione è fissata in anni quaranta con:
 - possibilità di rinnovo per anni 10 o per anni 20
 - c) loculi stagni individuali. La durata della concessione è fissata in anni 40
 - d) loculi aerati. La durata della concessione è fissata:
 - in anni 20
 - in anni 10 con possibilità di rinnovo per un periodo di uguale durata
 - in presenza di defunti minorenni sono possibili rinnovi decennali sino alla durata massima della concessione di anni 30;
 - e) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni trenta;
 - f) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni trenta.
2. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi, sono stabilite dal D.P.R. 285/1990 capo XV artt. 76 e 77.

**CAPPELLE, EDICOLE,
SEPOLCRETI E TOMBE DI FAMIGLIA**

Art. 76

Atto di concessione

1. La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti secondo le disponibilità.
2. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi tra il Comune ed il Concessionario sulla scorta di quanto indicato al titolo II.

Art. 77

Manutenzione della sepoltura

1. Le spese di manutenzione delle sepolture a tumulazione sono a carico dei concessionari.

Art. 78

Scadenza della concessione- Recupero materiali

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture a tumulazione quanto posto sulle tombe ad eccezione dei ritratti passerà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione o alla utilizzazione per lavori cimiteriali.
2. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle ed edicole, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando comunque esclusi scopi speculativi.

Art. 79

Norme e durata della concessione

1. Le cappelle potranno essere costruite su aree apposite a ciò espressamente destinate. All'atto della presentazione della domanda in carta legale, il richiedente deve versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente oltre a quello per i diritti e le spese contrattuali.
2. A versamento effettuato verrà redatto tra il Responsabile del Servizio e il Concessionario, l'atto di concessione.

Art. 80

Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

1. I progetti per la costruzione di cappelle ed edicole dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione dell'area.
2. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.
3. Le domande per la costruzione di cappelle ed edicole devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno in scala non inferiore a 1:50.

4. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.
5. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia.
6. I singoli progetti devono essere approvati dall' Ufficio Tecnico, su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'A.S.L competente.
7. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.
8. Le sepolture private non debbono prevedere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
9. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le relative norme indicate nel presente Regolamento.
10. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 81

Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni nè alla proprietà comunale nè ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 82

Diritti di sepolcro

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 93 del DPR 10.9.90 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da presentare al Comune per il conseguente nulla-osta.
5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali, va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, del titolare della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 83

Salme o resti provenienti da altri Comuni

1. Nelle cappelle ed edicole sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 82.

Art. 84

Manutenzione delle opere

1. I concessionari di cappelle di famiglia o i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.
2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente Regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

TOMBE INDIVIDUALI

Art. 85

Sovrapposizione di salme

1. Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due o tre nel cimitero del Capoluogo e negli ampliamenti dei cimiteri frazionali – previa collocazione di tombette in cemento e a condizione che ogni loculo abbia uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambi corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del Dpr 10.9.1990 n. 285.
2. Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria 10.9.1990 n. 285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dal Settore Servizi del Territorio-Servizio Lavori Pubblici. Per le sovrapposizioni dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.
3. Le sovrapposizioni, fermo restando il limite predetto, sono ammesse soltanto per:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado

- b) fratelli e sorelle consanguinei
- c) coniuge o convivente.

Art. 86

Norme e durata della concessione

1. Il diritto di sepoltura è riservato alle sole persone indicate nell'atto di concessione.
2. Il diritto non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.
3. Non è consentita l'esumazione di salme al fine di creare nuovi posti in tombe già complete.
4. La concessione di spazi per tombe individuali in muratura può essere di due tipi:
 - per tombe singole;
 - per tombe sovrapposte in muratura.Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Responsabile del Servizio.
5. La concessione cimiteriale per tombe individuali in muratura è a tempo determinato e ha la durata di anni 40 dalla data della stipulazione con possibilità di rinnovo, in via di anticipo, alla scadenza, per una sola volta, per anni 10 o anni 20, con le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 11. Per le tombe sovrapposte in muratura, tuttavia, la durata del contratto potrà essere prorogata per tutti i posti fino al raggiungimento di 40 anni dalla data di tumulazione dell'ultima salma, con pagamento del relativo rateo riferito alle tariffe vigenti.
6. Non è consentita la concessione di tomba individuale a disposizione di persone viventi, tranne nel caso in cui trattasi di tomba nella quale risulti già tumulata altra salma.
7. Per le tombe doppie in muratura e sovrapposte già concesse alla data di entrata in vigore del presente regolamento la scadenza del contratto potrà essere prorogata, per entrambi i posti, fino al raggiungimento di anni 40 dalla data di tumulazione dell'ultima salma, con pagamento del relativo rateo riferito alle tariffe vigenti.
8. Per la parte compatibile sono applicabili, le norme riguardanti i progetti per la costruzione di cappelle ed edicole di cui alla parte II del presente Regolamento.
9. Alla scadenza le tombe individuali rientreranno in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.
10. E' facoltà degli eredi collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.
11. Nelle tombe in muratura è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento delle spese previste nella allegata tariffa.

Art. 87

Termini per la costruzione del monumento e sue dimensioni

1. Sulle tombe individuali è prevista la posa di un monumento delle dimensioni di cm 90 X 180 con sovrapposto ornamento di altezza massima di cm 90.
2. E' consentita prima della posa del monumento la collocazione di una lastrina provvisoria delle dimensioni di cm 40 X 40 dietro versamento del relativo diritto e previa autorizzazione dell'ufficio.
3. I monumenti relativi a tombe con due o più posti devono essere smontabili.
4. I singoli progetti di costruzione di monumenti devono essere approvati preventivamente dall'Ufficio tecnico comunale. L'Ufficio, una volta approvato il progetto, rilascerà apposita autorizzazione, previo pagamento del relativo diritto.

5. La costruzione del monumento deve avvenire entro sei mesi dalla data di tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune.

COLOMBARI

Art. 88

Norme e durata della concessione

1. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona indicata nell'atto di concessione.
2. Il diritto non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.
3. La concessione decorre dalla data della tumulazione ed è regolata dalle norme di cui al precedente articolo 86 e ha la durata:
 - di anni 40 per i loculi stagni
 - di anni 20 per i loculi aerati
 - di anni 10 per i loculi aerati con possibilità di rinnovo per ugual periodo
 - di anni 10 per il rinnovo della concessione in presenza di defunti minorenni sino alla durata massima di anni 30 dalla concessione.
4. Alla scadenza il colombaro rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune; è facoltà degli eredi collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.
5. Nei colombari stagni è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento delle spese previste nella tabella allegata.
6. E' fatto divieto assoluto di collocare nel loculo aerato, prima che siano trascorsi 10 anni dalla tumulazione, resti morali o urne cinerarie.
7. E' consentita nel cimitero la tumulazione provvisoria per un periodo non superiore a due anni in loculi stagni tenuti a disposizione del Comune o in tombe private, sempre che sussistano motivate esigenze che saranno valutate dall'ufficio competente.

Art. 89

Lastre di chiusura ed ornamenti

1. Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.
2. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché restino all'interno della superficie della lastra e non sporgano all'infuori di oltre cm.15.
3. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art. 90

Caratteristica dei feretri

1. Per la tumulazione nei colombari stagni è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (art. 30 Dpr 10.9.90 n. 285).
2. Per la tumulazione nei colombari aerati, per il corretto funzionamento del processo di mineralizzazione, è vietato:

- l'uso della cassa interna di zinco:
- inserire nel loculo casse comprensive dei piedini di appoggio. Tali accessori dovranno essere rimossi prima dell' introduzione del feretro nel loculo.

OSSARI E CINERARI

Art. 91

Ossario comune

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie, quando non sia richiesta altra sepoltura, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 92

Nicchie ossario

1. Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.
2. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.
3. Il diritto d'uso è riservato esclusivamente alla persona indicata nella concessione, non è commerciabile nè trasferibile a qualsiasi titolo. Ogni atto contrario è nullo.
4. La concessione cimiteriale di nicchie ossario è a tempo determinato e ha la durata di anni 30 dalla data della stipulazione ed è regolata dalle norme di cui al titolo II del presente Regolamento ed in particolare dall'art.21.

Art. 93

Cinerario comune

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione devono essere raccolte e conservate in perpetuo e collettiva in apposito cinerario-ossario comune ubicato all'interno del Cimitero.

Art. 94

Cellette cinerarie

1. L'accoglimento delle urne cinerarie, quando non sia previsto nel cimitero un apposito reparto avente caratteristiche edilizie stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità, avviene nel medesimo previsto per le nicchie ossario.
2. La concessione cimiteriale di cellette cinerarie è a tempo determinato, ha la durata di anni 30 dalla data della stipulazione ed è regolata dalle norme di cui al titolo II del presente Regolamento ed in particolare dall'art.21.

TITOLO VIII

CREMAZIONE

Art. 95

Trasporto salma per la cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 59.

Art. 96

Urna cineraria

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
2. Le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne cinerarie già stabilite nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità (Art. 80 comma 4 del D.P.R. 285/90).
 - a) Urne in cemento- dimensioni massime cm. 28x29x65;
 - b) Urne in metallo – dimensioni massime cm. 25x28x57;

Art. 97

Trasporto delle urne con le ceneri

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 98

Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001 n.130.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa de defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano, tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente punto vale anche contro il parere dei familiari;

- c) In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi manifestata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
 - d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
3. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta della Autorità Giudiziaria.

Art. 99

Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
2. Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.
3. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari stagni privati o in colombari aerati trascorsi 10 anni dalla tumulazione. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole cellette cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e offrire garanzia contro ogni profanazione.

TITOLO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 100

Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura in campo a pagamento, alla scadenza della concessione, salvo i casi di non completa mineralizzazione per i quali si applicano le norme previste nella circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.
4. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, secondo quanto prescritto dal Regolamento del 10.09.1990 n.285, dietro ordine del Sindaco, allo

scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Autorità Giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art. 101 **Esumazioni straordinarie**

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 102 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della Concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. A istanza degli aventi titolo può essere richiesta l'estumulazione trascorso un periodo ventennale di tumulazione nel rispetto delle disposizioni contenute nella circolare n. 10 del 31.07.1998, come modificata e integrata dall'art. 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.
3. Per i loculi aerati non si può procedere all'estumulazione prima che siano trascorsi dieci anni dalla tumulazione senza il parere positivo e vincolante emesso dall'ASL competente, ad eccezione di richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria per eventuali accertamenti autoptici.

Art. 103 **Salme esumate d'ordine dell'Autorità Giudiziaria**

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica ambientale e tutela salute luoghi di lavoro dell'A.S.L e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 104 **Divieto di apportare riduzioni a salme**

1. E vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 105
Trasferimento di feretri in altra sede

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica ambientale e tutela salute constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 106
Raccolta delle ossa

1. Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle nicchie ossario di cui al corrispondente articolo del presente Regolamento.

Art. 107
Personale che deve presenziare alle operazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica ambientale e tutela salute luoghi lavoro della ASL e del custode del cimitero.

Art. 108
Compensi per esumazioni ed estumulazioni

1. Per le esumazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tabella allegata al presente Regolamento.

Art. 109
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi od i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al

responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

TITOLO X

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 110

Manutenzione e vigilanza

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco che vi provvede a mezzo delle strutture organizzative del Comune.
2. Il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica ambientale e tutela salute controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 111

Organizzazione del servizio cimiteriale

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
 - a) per la parte amministrativa Settore Servizi Istituzionali nelle seguente articolazione:
 - Servizi Demografici/Ufficio Concessioni Cimiteriali;
 - b) per la parte sanitaria il Servizio Igiene Pubblica e Ambientale e Tutela salute luoghi lavoro dell'ASL competente;
 - c) per la parte tecnica (opere edilizie nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.) il Settore Servizi del Territorio/Servizio Lavori Pubblici

Art. 112

Servizio di custodia del Cimitero

1. Quando non sia affidato in appalto il relativo servizio, la custodia del Cimitero compete al Settore Servizi del Territorio-Servizio Lavori Pubblici. Il servizio di custodia del Cimitero, in qualsiasi forma assicurato, è svolto sotto la diretta responsabilità del responsabile Ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e i funerali e dal Servizio Igiene Pubblica e Ambientale e tutela salute luoghi lavoro per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.
2. Al servizio di custodia del cimitero competono gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art. 113
Tenuta dei documenti obbligatori

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 41; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 41, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia

Art. 114
Obblighi del custode

1. Al servizio di custodia compete altresì:
 - a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito *in caso di non funzionamento di eventuali dispositivi automatici di apertura e chiusura*;
 - b) esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;
 - c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
 - e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
 - f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
 - h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.
Inoltre ha l'obbligo di:
 - i) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - j) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
 - k) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'osario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta

- concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
- l) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.
2. Tutto il personale, a qualsiasi servizio adibito, è tenuto ad osservare un comportamento consono con i luoghi e ad indossare adeguata e decorosa divisa.

TITOLO XI

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 115

Orario di apertura del cimitero

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.
2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 116

Divieto d'ingresso e norme per i visitatori

1. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
 - b) a chi porta con sè cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.
2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.
4. E vietato, all'interno dei cimiteri:
 - a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
 - b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
 - c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
 - d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
 - e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - g) il volantinaggio, le promozioni e la propaganda di ogni genere con qualsiasi mezzo.

Art. 116 Bis
Divieto di attività incompatibili

1. Nell'interno dei Cimiteri sono vietate tutte le attività commerciali, le attività promozionali di ogni genere e tipologia, come ad esempio distribuzione e esposizione di materiale pubblicitario, volantinaggio anche a carattere non commerciale.
2. Sui monumenti funebri, tombe e cappelle sono altresì vietate tutte le iscrizioni pubblicitarie, comprese quelle indicanti la denominazione delle ditte esecutrici.

TITOLO XII
CONTRAVVENZIONI

Art. 117
Contravvenzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 3588 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO XIII
IMPRESE E POMPE FUNEBRI

Art. 118
Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni;
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del TU della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 119
Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di svolgere attività di competenza del Comune, ovvero di interferire con questa;
 - e) di accedere agli impianti cimiteriali in orario di chiusura senza preventiva autorizzazione del Comune e di arrecare danni alle strutture.

TITOLO XIV
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 120
Imprese appaltatrici del comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.
2. Tutto il personale, a qualsiasi servizio adibito, è tenuto ad osservare un comportamento consono con i luoghi e ad indossare adeguata e decorosa divisa.

Art. 121
Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Art. 122
Registro matricola

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente gli imprenditori che intendono operare all'interno del cimitero devono domandare l'iscrizione nell'apposito registro matricola tenuto dal Servizio Concessioni Cimiteriali.
2. L'iscrizione nel registro matricola è un atto dovuto, a condizione che le imprese interessate alleghino alla domanda i seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b) certificato di iscrizione all'INPS;
 - c) certificato di iscrizione all'INAIL;
 - d) polizza assicurativa di cui all'articolo 124.
3. All'albo del cimitero viene esposto l'elenco delle imprese iscritte nel registro matricola.
4. Annualmente il servizio LL.PP. del Comune provvede alla revisione del registro matricola; l'iscrizione al registro in ogni caso può essere ottenuta in qualunque periodo dell'anno.

Art. 123
Sospensione e cancellazione dal registro matricola

1. In caso di violazioni od inosservanza, da parte delle imprese iscritte o loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, con provvedimento motivato del responsabile dei servizi cimiteriali viene disposta la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi.
2. Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro.

Art. 124
Polizza assicurativa obbligatoria

1. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.
2. L'iscrizione nel registro matricola è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa ai danni indicati nel comma 1, i cui massimali vengono fissati periodicamente dalla giunta comunale.

Art. 125
Recinzione aree

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l'impresa deve recingere a regola d'arte, con tavole in legno, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del funzionario responsabile concessioni cimiteriali; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo indicato nella allegata tabella Consigliare.

Art. 126
Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal funzionario responsabile.
2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
3. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; il responsabile del Servizio LL.PP., per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc.. Anche le macchine edili ,così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno essere rimosse o collocate in zone nascoste alla vista dei visitatori.
5. Per il consumo dell'acqua impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfetariamente determinato nella allegata tabella.
6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

Art. 127
Materiali di scavo

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero e smaltiti nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 128
Introduzione di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici d'intesa con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordonati e quant'altro.

Art. 129
Obblighi del personale delle imprese private

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal Responsabile del Servizio LL.PP. o dal personale del Corpo di Polizia Municipale ne viene disposto l'allontanamento.

2. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

Art. 130 **Orari di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Funzionario responsabile dei Servizi Cimiteriali nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune .
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal funzionario responsabile del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 131 **Vigilanza e collaudo di opere**

1. Il Servizio LL.PP. del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il Servizio LL.PP. collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Il collaudo delle cappelle avviene in collaborazione con gli uffici tecnici comunali.
3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla direzione del cimitero la fine dei lavori.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 132

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero il Sindaco può disporre, con proprio provvedimento, col consenso dei parenti, l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro alla città per i loro eccezionali meriti.
2. L'assegnazione effettuata a norma del comma 1 vale fino alla revoca del provvedimento di assegnazione.

Art. 133

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.
2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, imbalsamazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell'articolo 5.
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
5. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.
6. La variazione della durata e il rinnovo della concessione possono essere richieste anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

Art. 134

Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 135

Annotazioni sul registro delle concessioni

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 136

Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici amministrativi del cimitero è tenuto, sotto la vigilanza del responsabile dei servizi cimiteriali, lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, se del caso, mediante mezzi informatici.
2. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri cittadini.
3. In ogni scheda sono riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) l'indicazione della sepoltura, con il numero di cui all'articolo 134, comma 3.

Art. 137

Scadenario delle concessioni

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 138

Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune

1. Presso l'ufficio servizi funebri è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori comune che giornalmente vengono effettuati. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.
2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) il numero progressivo;
 - b) la data del decesso;
 - c) l'ora del decesso;
 - d) le generalità del defunto (cognome, nome, sesso, età);
 - e) il luogo del decesso nel territorio comunale o il comune da cui proviene la salma;
 - f) la causa di morte, ove conosciuta;
 - g) il numero dell'ordine di servizio trasmesso agli esecutori dei servizi o il numero di permesso di seppellimento;
 - h) la sepoltura o il comune di destinazione della salma.

Art. 139

Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.
2. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 140

Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente regolamento del cimitero deliberato dal consiglio comunale con provvedimento del 11.11.1977 n. 152.

Art. 141
Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Art. 142
Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

Art. 143
Riconoscimento concessioni perpetue

1. Ai titolari di concessioni perpetue, rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/75 è riconosciuto inalterato il diritto sorto in base al precedente regime giuridico a condizione che il diritto medesimo sia comprovabile con valida documentazione. Al fine di valutare la titolarità dei diritti d'uso sulle sepolture private regolamentate nel regime antecedente il D.P.R. sopra citato i soggetti interessati, anche sulla base di apposito avviso pubblico, possono, nel termine di un anno dall'avviso medesimo presentare all'Ufficio Concessioni Cimiteriali del Comune gli atti negoziali e/o i documenti comprovanti l'accennato diritto d'uso. Trascorso il predetto termine di un anno senza che tale diritto sia stato documentato, ovvero la documentazione sia mancante, le relative concessioni s'intendono automaticamente decadute.
2. Entro il termine perentorio del secondo anno da quello dell'avviso pubblico di cui al comma precedente i concessionari decaduti o loro eredi possono sanare la decadenza chiedendo di trasformare la concessione perpetua in concessione a tempo determinato avente la durata prevista dall'articolo 8. La concessione decorre dal giorno in cui viene presentata la domanda di sanatoria ed è subordinata al versamento del canone previsto dalla tabella allegata per la concessione dell'area o della sepoltura.
3. Oltre al canone indicato dal comma 2, il concessionario decaduto deve versare, per il periodo durante il quale ha di fatto utilizzato la sepoltura nonostante l'intervenuta decadenza, quanto avrebbe dovuto versare per ottenere la riconferma a norma dei regolamenti e sulla base delle tariffe vigenti all'epoca in cui si sarebbe dovuta chiedere la riconferma.

Art. 144

Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo I, capo I e III. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto, dalla allegata tabella, per la sola concessione dell'area corrispondente.
4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo I, capo II.

Art. 145

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione del consiglio comunale che lo approva diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L.

TITOLO I.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
<i>Art. 1.....</i>	<i>2</i>
<i>Oggetto.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2.....</i>	<i>2</i>
<i>Competenze.....</i>	<i>2</i>
<i>Art.3.....</i>	<i>3</i>
<i>Stato di indigenza</i>	<i>3</i>
TITOLO II.....	3
CONCESSIONI CIMITERIALI	3
<i>Art. 4.....</i>	<i>3</i>
<i>Tipologia delle sepolture in concessione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5.....</i>	<i>4</i>
<i>Provvedimento concessorio - Contratto di concessione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6.....</i>	<i>4</i>
<i>Onerosità della concessione - Pagamento.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7.....</i>	<i>4</i>
<i>Cauzione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8.....</i>	<i>5</i>
<i>Durata della concessione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9.....</i>	<i>6</i>
<i>Decorrenza della concessione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11.....</i>	<i>6</i>
<i>Rinnovo della concessione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12.....</i>	<i>7</i>
<i>Mancata richiesta di rinnovo</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13.....</i>	<i>7</i>
<i>Rotazione delle salme nelle tombe di fam,, sepolcreti e nelle cappelle</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14.....</i>	<i>7</i>
<i>Concessioni con titolarità plurima.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15.....</i>	<i>7</i>
<i>Diritto di sepolcro</i>	<i>7</i>
<i>Art. 16.....</i>	<i>8</i>
<i>Immissione in sepolture intestate a comunità.....</i>	<i>8</i>

<i>Art. 17.....</i>	<i>8</i>
<i>Opposizione al diritto di sepolcro.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18.....</i>	<i>8</i>
<i>Successione nella concessione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 19.....</i>	<i>9</i>
<i>Doveri generali dei concessionari.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 20.....</i>	<i>9</i>
<i>Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture</i>	<i>9</i>
<i>Art. 21.....</i>	<i>9</i>
<i>Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie</i>	<i>9</i>
<i>Art. 22.....</i>	<i>10</i>
<i>Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del comune</i>	<i>10</i>
<i>Art.23.....</i>	<i>10</i>
<i>Realizzazione tombe e cappelle.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 24.....</i>	<i>10</i>
<i>Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe di famiglia, sepolcreti e cappelle .</i>	<i>10</i>
<i>Concessione di loculi per traslazione di salme.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 26.....</i>	<i>12</i>
<i>Scadenza</i>	<i>12</i>
<i>Art. 27.....</i>	<i>12</i>
<i>Rinuncia.....</i>	<i>12</i>
<i>Revoca.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 29.....</i>	<i>13</i>
<i>Decadenza.....</i>	<i>13</i>
<i>Provvedimenti conseguenti alla decadenza.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 31.....</i>	<i>13</i>
<i>Estinzione per soppressione del cimitero.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 32.....</i>	<i>14</i>
<i>Conseguenze dell'estinzione delle concessioni.....</i>	<i>14</i>
TITOLO III.....	14
CAPO I.....	14
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI.....	14
<i>Art. 33.....</i>	<i>14</i>
<i>Dichiarazione di morte.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 34.....</i>	<i>14</i>

<i>Denuncia della causa di morte</i>	14
<i>Art. 35</i>	15
<i>Accertamenti necroscopici</i>	15
<i>Referto all'autorità giudiziaria</i>	15
<i>Art. 37</i>	16
<i>Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane</i>	16
<i>Art. 38</i>	16
<i>Termini di osservazione</i>	16
<i>Art. 39</i>	16
<i>Modalità di osservazione</i>	16
<i>Art. 40</i>	17
<i>Depositi di osservazione e obitorio</i>	17
<i>Art. 41</i>	17
<i>Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento</i>	17
<i>Riscontro diagnostico</i>	17
<i>Art. 43</i>	18
<i>Prelievi per trapianti terapeutici</i>	18
<i>Art. 44</i>	18
<i>Autopsie e trattamenti conservativi</i>	18
<i>Art. 45</i>	18
<i>Deposizione della salma nel feretro</i>	18
<i>Art. 46</i>	19
<i>Verifica e chiusura feretri</i>	19
<i>Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</i>	19
<i>Art. 48</i>	20
<i>Fornitura di feretri - Feretri gratuiti</i>	20
<i>Art. 49</i>	21
<i>Piastrina di riconoscimento</i>	21
TITOLO IV	21
TRASPORTO DEI CADAVERI	21
<i>Art. 50</i>	21
<i>Trasporto delle salme</i>	21
<i>Art. 51</i>	22
<i>Caratteristiche dei carri per il trasporto</i>	22
<i>Art. 52</i>	22

<i>Trasporti con termini ridotti</i>	22
<i>Art. 53</i>	22
<i>Morti per infortuni o incidenti</i>	22
<i>Art. 55</i>	23
<i>Trasporti con mezzi speciali</i>	23
<i>Art. 56</i>	23
<i>Orari dei trasporti funebri</i>	23
<i>V t c u r q t v q " f k " u c n o g " k . p . " . c . n . v . t . q . " . E . q . o . w . p . g . " . q . " . c .</i>	23
<i>Art. 58</i>	23
<i>Modalità per il trasporto fuori Comune</i>	23
<i>Art. 59</i>	24
<i>Autorizzazione per il trasporto fuori Comune</i>	24
TITOLO V	24
CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO	24
<i>Art. 60</i>	24
<i>Autorizzazione per la sepoltura</i>	24
<i>Art. 61</i>	24
<i>Custodia dei documenti</i>	24
<i>Art. 62</i>	25
<i>Ricevimento di salme e resti mortali</i>	25
<i>Art. 63</i>	25
<i>Deposito provvisorio di salme o di resti mortali</i>	25
TITOLO VI	25
SEPOLTURE AD INUMAZIONE	25
<i>Art. 64</i>	25
<i>Inumazione</i>	25
<i>Art. 65</i>	26
<i>Forma e classificazione dei campi</i>	26
<i>Art. 66</i>	26
<i>Scavo e dimensioni della fossa</i>	26
<i>Art. 67</i>	26
<i>Modalità di sepoltura</i>	26
<i>Art. 68</i>	27
<i>Caratteristiche della cassa per l'inumazione</i>	27
<i>Art. 69</i>	27

<i>Norme e durata della concessione</i>	27
<i>Ornamento della sepoltura a inumazione</i>	27
<i>Art. 71</i>	28
<i>Manutenzione, revoca e decadenza della sepoltura</i>	28
<i>Art. 72</i>	28
<i>Scadenza della concessione - Recupero materiali</i>	28
TITOLO VII	28
SEPOLTURE A TUMULAZIONE	28
<i>Art. 73</i>	28
<i>Sepulture a tumulazione</i>	28
<i>Art. 74</i>	29
<i>Deposito provvisorio</i>	29
<i>Art. 75</i>	30
<i>Tipi e durata delle concessioni</i>	30
<i>Art. 76</i>	31
<i>Atto di concessione</i>	31
<i>Art. 77</i>	31
<i>Manutenzione della sepoltura</i>	31
<i>Art. 78</i>	31
<i>Scadenza della concessione- Recupero materiali</i>	31
<i>Art. 79</i>	31
<i>Norme e durata della concessione</i>	31
<i>Art. 80</i>	31
<i>Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori</i>	31
<i>Art. 81</i>	32
<i>Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori</i>	32
<i>Art. 82</i>	32
<i>Diritti di sepolcro</i>	32
<i>Art. 83</i>	33
<i>Salme o resti provenienti da altri Comuni</i>	33
<i>Art. 84</i>	33
<i>Manutenzione delle opere</i>	33
<i>Art. 86</i>	34
<i>Norme e durata della concessione</i>	34
<i>Art. 87</i>	34

<i>Termini per la costruzione del monumento e sue dimensioni</i>	34
<i>Art. 88</i>	35
<i>Norme e durata della concessione</i>	35
<i>Art. 89</i>	35
<i>Lastre di chiusura ed ornamenti</i>	35
<i>Art. 90</i>	35
<i>Caratteristica dei feretri</i>	35
<i>Art. 91</i>	36
<i>Ossario comune</i>	36
<i>Art. 92</i>	36
<i>Nicchie ossario</i>	36
<i>Art. 93</i>	36
<i>Cinerario comune</i>	36
<i>Art. 94</i>	36
<i>Cellette cinerarie</i>	36
TITOLO VIII	37
CREMAZIONE	37
<i>Art. 95</i>	37
<i>Trasporto salma per la cremazione</i>	37
<i>Art. 96</i>	37
<i>Urna cineraria</i>	37
<i>Art. 97</i>	37
<i>Trasporto delle urne con le ceneri</i>	37
<i>Art. 98</i>	37
<i>Autorizzazione alla cremazione</i>	37
<i>Art. 99</i>	38
<i>Verbale di consegna dell'urna con le ceneri</i>	38
TITOLO IX	38
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	38
<i>Art. 100</i>	38
<i>Esumazioni</i>	38
<i>Art. 101</i>	39
<i>Esumazioni straordinarie</i>	39
<i>Art. 102</i>	39
<i>Estumulazioni</i>	39

<i>Art. 103.....</i>	<i>39</i>
<i>U c n o g " g u w o c v g " f ø q t f k p . g . " . f . g . n . n . ø . C . w . v . q . t . k . v . « . " . I . 39 w f k / k</i>	
<i>Art. 104.....</i>	<i>39</i>
<i>Divieto di apportare riduzioni a salme.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 105.....</i>	<i>40</i>
<i>Trasferimento di feretri in altra sede.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 106.....</i>	<i>40</i>
<i>Raccolta delle ossa.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 107.....</i>	<i>40</i>
<i>Personale che deve presenziare alle operazioni.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 108.....</i>	<i>40</i>
<i>Compensi per esumazioni ed estumulazioni.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 109.....</i>	<i>40</i>
<i>Oggetti da recuperare.....</i>	<i>40</i>
TITOLO X.....	41
SERVIZI CIMITERIALI.....	41
<i>Art. 110.....</i>	<i>41</i>
<i>Manutenzione e vigilanza</i>	<i>41</i>
<i>Art. 111.....</i>	<i>41</i>
<i>Organizzazione del servizio cimiteriale</i>	<i>41</i>
<i>Art. 112.....</i>	<i>41</i>
<i>Servizio di custodia del Cimitero.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 113.....</i>	<i>42</i>
<i>Tenuta dei documenti obbligatori.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 114.....</i>	<i>42</i>
<i>Obblighi del custode.....</i>	<i>42</i>
TITOLO XI.....	43
NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO.....	43
<i>Art. 115.....</i>	<i>43</i>
<i>Orario di apertura del cimitero.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 116.....</i>	<i>43</i>
<i>Divieto d'ingresso e norme per i visitatori.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 116 Bis.....</i>	<i>44</i>
<i>Divieto di attività incompatibili.....</i>	<i>44</i>
TITOLO XII	44

CONTRAVVENZIONI	44
<i>Art. 117.....</i>	<i>44</i>
<i>Contravvenzioni.....</i>	<i>44</i>
TITOLO XIII.....	44
IMPRESE E POMPE FUNEBRI	44
<i>Art. 118.....</i>	<i>44</i>
<i>Funzioni - Licenza.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 119.....</i>	<i>45</i>
<i>Divieti.....</i>	<i>45</i>
TITOLO XIV	45
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	45
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	45
<i>Art. 120.....</i>	<i>45</i>
<i>Imprese appaltatrici del comune.....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 121.....</i>	<i>45</i>
<i>Lavori per conto di privati.....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 122.....</i>	<i>46</i>
<i>Registro matricola</i>	<i>46</i>
<i>Art. 123.....</i>	<i>46</i>
<i>Sospensione e cancellazione dal registro matricola.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 124.....</i>	<i>46</i>
<i>Polizza assicurativa obbligatoria</i>	<i>46</i>
<i>Art. 125.....</i>	<i>46</i>
<i>Recinzione aree.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 126.....</i>	<i>47</i>
<i>Cantieri di lavoro e materiali di costruzione</i>	<i>47</i>
<i>Art. 127.....</i>	<i>47</i>
<i>Materiali di scavo</i>	<i>47</i>
<i>Art. 128.....</i>	<i>47</i>
<i>Introduzione di materiali.....</i>	<i>47</i>
<i>Art. 129.....</i>	<i>47</i>
<i>Obblighi del personale delle imprese private.....</i>	<i>47</i>
<i>Art. 130.....</i>	<i>48</i>
<i>Orari di lavoro</i>	<i>48</i>
<i>Art. 131.....</i>	<i>48</i>

<i>Vigilanza e collaudo di opere.....</i>	<i>48</i>
TITOLO XV.....	49
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	49
<i>Art. 132.....</i>	<i>49</i>
<i>Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 133.....</i>	<i>49</i>
<i>Facoltà di disporre della salma e dei funerali.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 134.....</i>	<i>49</i>
<i>Registri delle concessioni cimiteriali.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 135.....</i>	<i>50</i>
<i>Annotazioni sul registro delle concessioni.....</i>	<i>50</i>
<i>Art. 136.....</i>	<i>50</i>
<i>Schedario dei defunti.....</i>	<i>50</i>
<i>Art. 137.....</i>	<i>50</i>
<i>Scadenario delle concessioni.....</i>	<i>50</i>
<i>Art. 138.....</i>	<i>51</i>
<i>Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune.....</i>	<i>51</i>
<i>Art. 139.....</i>	<i>51</i>
<i>Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie.....</i>	<i>51</i>
<i>Art. 140.....</i>	<i>51</i>
<i>Abrogazione delle precedenti norme regolamentari.....</i>	<i>51</i>
<i>Art. 141.....</i>	<i>52</i>
<i>Rinvio ad altre norme.....</i>	<i>52</i>
<i>Art. 142.....</i>	<i>52</i>
<i>Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse.....</i>	<i>52</i>
<i>Art. 143.....</i>	<i>52</i>
<i>Riconoscimento concessioni perpetue.....</i>	<i>52</i>
<i>Art. 144.....</i>	<i>53</i>
<i>Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 145.....</i>	<i>53</i>
<i>Entrata in vigore.....</i>	<i>53</i>
TABELLA A - Tariffe per servizi cimiteriali.....	63
TABELLA B - Tariffe per le concessioni cimiteriali.....	63
TABELLA C - Tariffe per i servizi cimiteriali.....	65

TABELLA A - Tariffe per servizi cimiteriali

Diritti cimiteriali	Tariffa
Ricevimento cadavere/resti/ceneri (decesso nel Comune)	28,00 €
Ricevimento cadavere/resti/ceneri (decesso fuori Comune)	107,00 €
Inumazione in campo comune	100,00 €
Tumulazione resti/ceneri nelle sepolture esistenti (tutte)	290,00 €
Apposizione targa commemorativa per dispersione ceneri	100,00 €
Verifica e chiusura feretri	52,00 €
Autorizzazione esumazione/estumulazione straordinaria	450,00 €
Autorizzazione trasporto salma/resti/ceneri	52,00 €
Autorizzazione posa lapidi semplici/cordoli	56,00 €
Autorizzazione posa lapidi con sovracoperture e monumenti completi	171,00 €
Deposito in camera mortuaria (al giorno o frazione)	16,50 €
Consumo forfettario acqua per lavori su tombe	33,00 €
Consumo forfettario acqua per lavori su cappelle/sepolti	66,00 €
Occupazione aree per costruzione/manutenzione (mq/giorno)	0,26 €

TABELLA B - Tariffe per le concessioni cimiteriali

Concessioni	Tariffa
Cinerari/Ossari	
Celletta ossario/cinerario - 30 anni	490,00 €
Celletta ossario/cinerario (art. 62 lett. f) Reg. Polizia Mortuaria) - 30 anni	980,00 €
Celletta ossario (per resti da loculo aerato) - 30 anni	420,00 €
Loculi	
Loculo stagno - 40 anni	1.980,00 €
Loculo aerato - 20 anni	1.590,00 €
Loculo aerato - 10 anni	830,00 €
Loculo aerato (rinnovo raggiungere i 20 anni di tumulazione) - 10 anni	1.100,00 €
Aree per sepoltura a tumulazione	
Posto a terra singolo - 40 anni	1.350,00 €
Posto a terra singolo (rinnovo) - 10 anni	700,00 €
Posto a terra singolo (rinnovo) - 20 anni	1.400,00 €
Posto a terra singolo con sovrapposizione - 40 anni	2.020,00 €
Posto a terra singolo con sovrapposizione (rinnovo) - 10 anni	850,00 €
Posto a terra singolo con sovrapposizione (rinnovo) - 20 anni	1.700,00 €
Posto a terra doppio con sovrapposizione - 40 anni	3.860,00 €
Posto a terra doppio con sovrapposizione (rinnovo) - 10 anni	1.250,00 €
Posto a terra doppio con sovrapposizione (rinnovo) - 20 anni	2.500,00 €
Solo sovrapposizione (singola) - segue concessione esistente	600,00 €
Solo sovrapposizione (doppia) - segue concessione esistente	1.200,00 €

Aree per costruzione di tombe di famiglia	
Sepolcreto (al mq) - 50 anni	1.000,00 €
Cappella (al mq) - 50 anni	2.000,00 €
Rinnovo sepolcreto - 30 anni	2.500,00 €
Rinnovo cappella - 30 anni	5.000,00 €
Aree per sepolture a inumazione	
Campo a pagamento per sepoltura adulti - 20 anni	600,00 €
Campo a pagamento per sepoltura infanti - 20 anni	250,00 €

TABELLA C - Tariffe per i servizi cimiteriali

Voci di tariffa	Prestazione o diritto	tariffa In euro	note
1	Inumazione feretro	286	
2	Tumulazione feretro in singola (o doppia primo livello)	275	
3	Tumulazione feretro in doppia (secondo livello)	330	
4	Fornitura e posa cassone singolo	446	
5	Fornitura e posa cassone doppio	695	
6	Tumulazione di resti/ceneri in tomba a terra esistente	193	
7	Tumulazione feretro in loculo	165	
8	Tumulazione di resti/ceneri in loculo stagno	116	
9	Tumulazione resti/ceneri in ossario/cinerario	77	
10	Traslazione tra campi a terra - tutto compreso	550	
11	Traslazione tra loculi stagni - tutto compreso	275	
12	Traslazione tra ossari - tutto compreso	138	
13	Traslazione da campo a terra a loculo (o viceversa) - tutto compreso	462	
14	Traslazione resti/ceneri da ossario/cinerario a tomba - tutto compreso	220	
15	Traslazione resti/ceneri da ossario/cinerario a loculo - tutto compreso	165	
16	Traslazione resti/ceneri da ossario/cinerario a tomba - senza scavo	50	
17	Traslazione resti/ceneri da ossario/cinerario a loculo - senza apertura	50	
18	Esumazione	286	
19	Esumazione (con destinazione ossario/cinerario comune)	229	
20	Esumazione da campo indecomposti	200	
21	Esumazione da campo indecomposti (con destinazione ossario/cinerario comune)	160	
22	Inumazione in loco di indecomposto a seguito esumazione (compresa eventuale cassa cartone)	28	
23	Estumulazione feretro da tomba a terra (per il primo feretro di ciascuna tomba)	385	
24	Estumulazione feretro da tomba a terra (feretri successivi al primo della tomba)	330	
25	Estumulazione primo feretro da tomba a terra (con destinazione ossario/cinerario comune)	308	
26	Estumulazione feretro successivo da tomba a terra (con destinazione ossario/cinerario comune)	264	
27	Estumulazione feretro da loculo	330	
28	Estumulazione feretro da loculo (con destinazione ossario/cinerario comune)	264	
29	Traslazione e inumazione indecomposto da estumulazione (compreso scavo e cassa di cartone)	319	
30	Estumulazione resti/ceneri da ossario/cinerario (per altro cimitero o ossario comune)	39	
31	Demolizione e smaltimento monumento funebre (campo comune)	66	
32	Demolizione e smaltimento monumento funebre (tumulazioni)	275	
33	Fornitura cassetta per resti (qualora non fornita dalla famiglia/impresa)	28	
34	Fornitura e posa in opera lastra loculo	88	
35	Fornitura e posa in opera lastra ossario/cinerario	55	

Approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 12.04.2002
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 04.11.2002
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 04.08.2003
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 22.09.2003
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 24.11.2008
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 10.05.2012
Modificate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04.06.2012
Modificate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.04.2014
Modificate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.02.2016
Modificate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20.12.2018
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 25.11.2019
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 25.11.2019
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 11.01.2021
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.11.2021
Modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2023